



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

170ª Seduta pubblica – Martedì 18 marzo 2025

Deliberazione n. 19

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI MASOLO, ZANONI, OSTANEL, CAMANI, LUISETTO, BIGON, BALDIN E LORENZONI RELATIVO A “SUL RUOLO DELLA CANAPA SATIVA L. NELLE POLITICHE ENERGETICHE REGIONALI” IN OCCASIONE DELL’ESAME DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A “NUOVO PIANO ENERGETICO (NPER)” AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/2000”.  
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 84)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la legge regionale 8 agosto 2019, n. 36 “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (canapa sativa L.)”;

RICHIAMATO il comma 2 dell’articolo 1 della menzionata legge regionale, che così dispone: “2. La Regione del Veneto riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia”;

OSSERVATO che in generale, la produzione di canapa presenta specifici e riconosciuti vantaggi ambientali, dallo stoccaggio dell’anidride carbonica (un ettaro di canapa è in grado di assorbire da 9 a 15 tonnellate di CO<sub>2</sub>, una quantità analoga a quella sequestrata da una giovane foresta, con il vantaggio che le piante di canapa crescono in soltanto cinque mesi), passando per la prevenzione dell’erosione del suolo (il fitto fogliame della canapa funge da copertura naturale del suolo, riducendone la disidratazione e proteggendolo dall’erosione. La canapa copre il terreno già tre settimane dopo il germogliamento) fino allo scarsissimo o assente uso di pesticidi (la canapa non è soggetta a molti parassiti a causa della presenza di predatori naturali, il che significa che nella maggior parte dei casi è possibile evitare l’uso di pesticidi, erbicidi e fungicidi)<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup>[https://agriculture.ec.europa.eu/farming/crop-productions-and-plant-basedproducts/hemp\\_it#:~:text=1%20prodotti%20a%20base%20di,%C3%A8%20destinato%20a%20essere%0sprecato.](https://agriculture.ec.europa.eu/farming/crop-productions-and-plant-basedproducts/hemp_it#:~:text=1%20prodotti%20a%20base%20di,%C3%A8%20destinato%20a%20essere%0sprecato.)

RILEVATO che l'utilizzo della canapa nell'ambito delle fonti rinnovabili è noto: restando al solo panorama italiano, è consentito, ad esempio, l'utilizzo come biomassa ai fini energetici, tanto che l'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", cui peraltro rinvia l'articolo 2, comma 3, della legge regionale in argomento, lo prevede ai soli fini dell'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

RILEVATO, ALTRESÌ, che è noto l'utilizzo della fibra di canapa come isolante negli edifici ed è dimostrato un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, tanto che secondo il centro ricerche ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) di Brindisi la canapa come isolante "migliora l'isolamento termico del laterizio, attenuando di circa il 30% il flusso termico e diminuendo del 20% la trasmittanza termica";

il Consiglio regionale del Veneto

### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a non trascurare, nell'attivazione delle politiche energetiche regionali e nell'ambito delle azioni previste dalla legge regionale n. 36 del 2019, il contributo e il ruolo della canapa sativa L. quale fonte energetica rinnovabile.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 37
Voti contrari	n. 1

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Alessandra Sponda

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti